



STATUTO

approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 29 aprile 2008
pubblicato sul B.U.R.L. del 28 luglio 2008 n. 31/2
(entrata in vigore 5 giugno 2008)

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana, unità territoriale e sub-aree

1. Tra i Comuni di Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio e Villa d'Ogna, è costituita la Comunità Montana Valle Seriana Superiore (in seguito chiamata soltanto Comunità Montana).
2. La Comunità Montana è un'Unione di Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria, ha sede nel Comune di Clusone ed ha un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare.
3. La Comunità Montana sottolinea il valore storico, culturale, ambientale e sociale della dimensione unitaria, ma riconosce, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, nonché alle esigenze della popolazione l'opportunità di favorire aggregazioni legate alle sub aree storiche (Altopiano, Asta del Serio, cinque paesi della Val del Riso – Val Dossana) con particolare attenzione ai servizi intercomunali.
4. A tal fine, mediante apposito regolamento, può organizzare le attività, le funzioni, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

Art. 2 - Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane, l'eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica all'interno del territorio di competenza e la promozione e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:
 - a. costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati, finalizzata anche a favorire processi di semplificazione amministrativa ed istituzionale;
 - b. fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio - gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
 - c. predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;
 - d. individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare e ammodernare l'agricoltura della Valle; opera nei settori artigianale, commerciale, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;
 - e. tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale ed il dialetto; favorisce l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione;
 - f. promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni.
3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione della Valle; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 3 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dei programmi stralcio annuali ed attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre all'attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, la Comunità Montana può:
 - a. assumere funzioni proprie delle Amministrazioni comunali che la compongono e della Provincia, su delega o conferimento delle stesse e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;
 - b. delegare di volta in volta ai Comuni membri, a loro Consorzi o ad altri Enti e società a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
 - c. assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di bonifica montana e irrigazione di Consorzio forestale e di Consorzio Idraulico nell'ambito delle disposizioni di legge;
 - d. stipulare convenzioni con altri Enti e società a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
 - e. finanziare e partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle Comunità Montane e di Comuni o di Società con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
 - f. costituire o partecipare a Società ai sensi delle vigenti leggi;
 - g. acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;
 - h. collaborare con altre Comunità Montane, Comuni, e Consorzi non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere i problemi di sviluppo economico e del riassetto territoriale;
 - i. fornire ai cittadini il maggior numero di servizi e assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini;
3. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - a. tecnico-amministrativi;
 - b. di interesse economico generale;
 - c. di servizio sociale;
 - d. opere pubbliche d'interesse sovracomunale;
4. Per l'esercizio delle funzioni delegate o conferite la Comunità Montana può avvalersi del personale trasferito e delle risorse finanziarie ad essa assegnate

Art. 4 - Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un Albo Pretorio, ubicato in luogo facilmente accessibile al pubblico, ove hanno sede gli uffici della Segreteria generale, per la pubblicazione degli atti deliberativi, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 5 – Regolamenti

1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea.
3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti in aula al momento della votazione, tranne quella relativa al funzionamento dell'Assemblea, che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'esecutività della delibera di approvazione.

Titolo II - ORGANI DELLA COMUNITA'

Art. 6 - Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente del Consiglio Direttivo il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di Consiglieri della Comunità, i membri del Consiglio Direttivo quello di Assessori della Comunità Montana.

Art. 7 – Nomina, composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana, ed è composta dai rappresentanti dei Comuni membri della Comunità Montana, designati dai rispettivi Consigli comunali fra Sindaci, Assessori anche non consiglieri e Consiglieri dei medesimi Comuni membri, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Ogni Comune è rappresentato da un membro.
3. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, oppure siano venuti meno tutti i rappresentanti delle minoranze, i due rappresentanti saranno tutti espressione della stessa e la nomina viene effettuata dal Consiglio comunale.
4. L'elezione del rappresentante deve essere effettuata dai Comuni entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti, e l'Ente è tenuto:
 - a. a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana il nominativo del rappresentante del Comune.
 - b. a trasmettere alla Comunità Montana la delibera dell'elezione del rappresentante del Comune, entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della delibera stessa.
5. L'Assemblea dura in carica 5 anni e comunque sino all'insediamento della nuova Assemblea. Essa viene rinnovata nella sua totalità quando si verifica la elezione di oltre la metà dei consigli Comunali dei Comuni che compongono la Comunità Montana.

Art. 8 - Funzioni e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Per quanto non stabilito da specifiche disposizioni in materia, si fa riferimento alle competenze dei Consigli Comunali in quanto compatibili.
2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età presente in aula e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all'elezione dell'ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che assume da subito la carica e da un Vice-Presidente, eletto da quei i consiglieri che non hanno espresso voto favorevole all'elezione del Presidente dell'Assemblea, salvo diversa preventiva intesa tra i membri assembleari.
3. Nelle more dell'elezione del Presidente dell'Assemblea, l'organo è presieduto dal Consigliere più anziano d'età presente in aula.

Art. 9 - Gruppi e capigruppo assembleari

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi composti da un numero minimo di tre. I Consiglieri che non aderiscono ad un gruppo sono considerati Indipendenti.
2. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo ed il suo Vice e lo comunica per iscritto al Segretario.
3. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo ne viene data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.
4. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano d'età.
5. Ai capigruppo vengono recapitati, agli indirizzi dagli stessi indicati:
 - ⇒ le Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - ⇒ l'elenco delle Determinazioni Dirigenziali.
6. È istituita la Conferenza dei capigruppo composta dai capigruppo stessi e coordinata dal Presidente dell'Assemblea, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell'Assemblea in accordo con il Presidente della Comunità o su richiesta di almeno la metà dei capigruppo assembleari, entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 10 - Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, e non oltre i sette giorni successivi, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti salvo, quando è altrimenti previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel calcolo del numero necessario a rendere legale la seduta, ma non per determinare il numero dei votanti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in subordine, dal Vice-Presidente; nel caso di loro assenza o di incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente e del Vice-Presidente, i lavori vengono presieduti dal Consigliere più anziano d'età presente in assemblea
5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.

6. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge.
7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dai Regolamenti, avvengono per alzata di mano.
8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge.
9. Quando segrete, le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Presidente dell'Assemblea.
10. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio dove ha sede la Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente.

Art. 11 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno ogni qualvolta stabilito dalla legge.
2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa o su richiesta di 5 Consigli comunali. La convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa con le modalità stabilite dall'articolo successivo e la seduta deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea di concerto con il Presidente del Consiglio Direttivo, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo assembleari.
2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Assemblea, è esposto agli albi della Comunità Montana e dei Comuni membri, ed inviato a scelta dei Consiglieri mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o fax o da qualsiasi altro mezzo che il consigliere concorderà con il Presidente dell'Assemblea, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine vale anche per la prima seduta.
4. In caso d'urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore e la comunicazione è inviata mediante telegramma o a mezzo telefax o posta elettronica certificata e sms (nel caso specifico la comunicazione riguarderà esclusivamente il giorno e l'ora della convocazione).
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
6. In caso d'aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 ed esclusivamente ai consiglieri risultati assenti al termine della seduta.
7. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Comunità Montana, e disposta dal Presidente dell'Assemblea uscente entro 30 giorni dalla data di consegna al protocollo generale dell'Ente delle delibere esecutive di nomina di tutti i rappresentanti dei Comuni. Detta convocazione è in ogni caso possibile e l'Assemblea s'intende validamente costituita, quando trascorsi sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei rispettivi Consigli Comunali, siano stati designati almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 13 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo ed a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 14 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel Regolamento dell'Assemblea.
2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché pervengano al protocollo dell'Ente almeno 8 giorni prima della seduta.
3. Alle interrogazioni ed interpellanze che richiedono risposta scritta, la risposta deve essere data entro 20 giorni dalla presentazione.
4. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono essere conformi alle disposizioni del regolamento dell'Assemblea.
5. Devono essere discusse nella prima seduta assembleare successiva le mozioni non relative ad argomenti posti all'ordine del giorno, purché la presentazione sia avvenuta almeno venti giorni prima della seduta stessa.
6. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, notizie, informazioni, copie di atti e dati utili all'espletamento del proprio mandato, anche concernenti Enti ed Aziende da essa dipendenti.

Art. 15 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni:
 - a. per dimissioni volontarie, presentate per iscritto;
 - b. per revoca, da parte del Consiglio comunale che li ha eletti;
 - c. per la perdita del requisito di sindaco, di assessore e di consigliere comunale;
2. I membri che non intervengono a quattro sedute consecutive dell'Assemblea, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.
4. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata, oltre che all'interessato, anche al Comune che ha deliberato la nomina, per i provvedimenti di nuova nomina.
5. Le dimissioni da Consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al Sindaco del Comune dove ricopre la carica di amministratore. Le dimissioni decorrono dal momento della presentazione all'Ufficio di Protocollo del Comune, che provvede a trasmetterle alla Comunità Montana.
6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
7. In caso di scioglimento o di commissariamento di un Consiglio comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai Consiglieri da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio comunale. In ogni caso quando un Comune è in regime di Commissariamento e i rappresentanti di quel Comune si sono dimessi dalla Comunità Montana o siano stati dichiarati decaduti dalla Assemblea della medesima, il Commissario

non ha titolo a rappresentare il Comune, senza alcun pregiudizio per la validità delle sedute dell'Assemblea.

Art. 16 – Commissioni

1. L'Assemblea potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di ricerca, di proposta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri, con criterio proporzionale.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento dell'Assemblea.
4. L'Assemblea potrà istituire, inoltre, commissioni composte da rappresentanti della Comunità Montana e dei Comuni, rappresentanti di Associazioni, gruppi di operatori e tecnici. Dette commissioni sono presiedute e convocate dall'Assessore competente o da un suo delegato, per la verifica di programmi ed interventi relativi a specifici settori. La delibera istitutiva fissa il numero dei componenti, le competenze e la durata.

Art. 17 - Permessi ed indennità

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri e ai componenti delle commissioni, si applicano le norme previste dalla legge.
2. La misura delle indennità di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, per i rispettivi componenti

Art. 18 - Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente della Comunità Montana avviene dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni e la costituzione anche solo parziale dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Il documento programmatico, deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno cinque giorni prima della seduta assembleare presso la Segreteria della Comunità Montana stessa e deve contenere il nome del candidato Presidente.
Nel caso di presentazione di due o più documenti, l'illustrazione degli stessi avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei rappresentanti; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.
4. Il Presidente, subito dopo la sua elezione, nel corso della stessa seduta, comunica all'Assemblea l'elenco degli assessori, con i relativi settori di competenza, fino ad un massimo di 8, tenendo conto che nel Direttivo dovranno essere sempre rappresentate le sub-aree che tradizionalmente costituiscono le zone storiche, di cui all'art. 1 comma 4 e

del Comune di Clusone. Potranno essere proposti quali assessori anche amministratori esterni all'Assemblea purché siano Sindaci, Assessori o Consiglieri di un Comune membro della Comunità Montana.

La rappresentanza delle sub-aree dovrà essere scelta tra due nomi, che i sindaci delle rispettive sub aree indicheranno tra i membri dell'Assemblea della Comunità Montana. I nominativi dovranno pervenire alla segreteria della Comunità Montana prima del 10° giorno antecedente l'assemblea in cui è prevista l'elezione del Presidente e del Direttivo.

Art. 19

Entro il termine di 90 giorni dalla data della sua elezione il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo

Art. 20 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente:
 - a. rappresenta la Comunità Montana;
 - b. ha la legale rappresentanza della Comunità Montana;
 - c. nomina il Vice-Presidente tra il Consiglio Direttivo, che lo coadiuva e lo sostituisce;
 - d. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - e. nomina, ed eventualmente sostituisce gli assessori, definendo i settori di intervento di ciascuno e conferendo loro gli incarichi conseguenti;
 - f. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
 - g. nomina i Responsabili di area e di servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali ivi compreso quello di un eventuale Direttore Generale e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h. sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.
2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.
3. Su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario, dell'eventuale Direttore Generale o dei Dirigenti.
2. Il Consiglio Direttivo svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, del Segretario e dei Dirigenti, attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'Assemblea sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti ad esso riservati dalla legge.

Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario o lo chiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. In Caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dall'Assessore più anziano di età.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 23 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati e contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana, che si considera eletto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia.
3. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica, anche nel caso di dimissioni dello stesso Presidente, sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione del successore. Il nuovo Presidente dovrà essere eletto dall'Assemblea non oltre 60 giorni dalla decadenza, con le stesse modalità previste dall'art.18.

Art. 24 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana nella prima seduta utile.
4. Negli altri casi in cui si verificano delle incompatibilità di cariche, si applicano le norme e le procedure per la contestazione, rimozione o decadenza previste dalle leggi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.

Art. 25 - Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti, secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 26 - Verbali e deliberazioni

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
2. Nei verbali delle riunioni dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario. I risultati delle singole votazioni verranno riportate nel loro totale con la specificazione nominativa dei Consiglieri contrari o astenuti.
3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, entro il termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento illustrato.
4. Ai Comuni membri vengono inviate le copie degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e l'elenco delle delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

Art. 27 - Controllo sugli Organi e sugli Atti

Per il controllo sugli Organi e sugli Atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Titolo III – PARTECIPAZIONE

Art. 28 - Criteri generali

La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, auspicandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

Art. 29 - Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.

2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse alla Commissione competente e al Consiglio Direttivo. Delle osservazioni viene fatta adeguata menzione nella relazione all'Assemblea.

Art. 30 - Referendum consultivo

1. L'Assemblea della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può indire referendum consultivi su materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.
2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.
3. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:
 - a) dall'Assemblea;
 - b) da almeno 1/3 dei Consigli comunali dei Comuni membri;
 - c) da almeno 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza.

Art. 31 - Difensore Civico

1. Può essere istituito il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità, del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana nonché dell'effettiva osservanza delle norme sulla partecipazione.
2. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e costi, approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Requisiti, modalità di nomina, compiti e funzioni vengono demandati ad apposito Regolamento.

Titolo IV - RAPPORTI COI COMUNI E ALTRI ENTI

Art. 32 - Conferenza dei Sindaci

1. È istituita la "Conferenza dei Sindaci", presieduta dal Presidente della Comunità Montana e composta da:
 - ⇒ Membri del Consiglio Direttivo della Comunità Montana;
 - ⇒ Capigruppo assembleari o loro delegati;
 - ⇒ Sindaci dei Comuni della Comunità Montana o loro delegati;
 - ⇒ La Conferenza dei Sindaci potrà organizzarsi anche a dimensione di sub-areeApposito Regolamento approvato dall'Assemblea ne disciplinerà il funzionamento.
2. Sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma precedente, la Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci dei Comuni membri.

Art. 33 – Convenzioni

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.
2. La Comunità Montana può essere delegata e può delegare di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici o a società a partecipazione pubblica, stipulando specifiche convenzioni.
3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previo accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo istituite.
4. La Comunità Montana, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, può aderire e finanziare società anche a prevalente capitale privato.

Art. 34 - Accordi di programma

1. Gli accordi di programma per interventi di competenza prevalente della Comunità Montana sono promossi dal Presidente del Consiglio Direttivo.
2. L'approvazione degli accordi è demandata all'Assemblea o al Consiglio Direttivo secondo le rispettive competenze.

Titolo V - PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 35 - Ufficio di Piano

1. Per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana istituisce l'ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.
2. Tale ufficio, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento, è costituito da personale interno alla Comunità montana eventualmente integrato dal supporto tecnico di consulenti esterni esperti in materia di programmazione e pianificazione territoriale.

Art. 36 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della zona ha durata decennale, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge e mantiene la sua validità sino all'approvazione di un nuovo piano pluriennale.
2. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana il piano viene affisso per 30 giorni all'Albo della Comunità Montana e in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi per consentire eventuali osservazioni e ricorsi che dovranno essere prodotti nei successivi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

3. Sul piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i Comuni, entro 60 giorni dal ricevimento, esprimono il loro parere, di cui sarà fatta menzione nella relazione di accompagnamento alla Provincia.
4. L'Assemblea, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni, esamina le osservazioni ed apporta eventuali modifiche al piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Provincia.
5. Le modifiche al piano sono deliberate dall'Assemblea e soggette agli stessi adempimenti e procedure di approvazione di cui ai precedenti commi.

Art. 37 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

1. La Comunità Montana, sentiti i Comuni, concorre e partecipa all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue Varianti, formulando le indicazioni urbanistiche e socio-economiche per il proprio territorio relativamente a:
 - ⇒ localizzazione di interventi sovra comunali previsti dal proprio Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-economico;
 - ⇒ localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
 - ⇒ criteri e vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni per le trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
 - ⇒ destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
 - ⇒ linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.
2. Per la formulazione di proposte di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Consiglio Direttivo acquisisce le eventuali richieste dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, convocando allo scopo la Conferenza dei Sindaci.
3. La proposta organica, concernente gli indirizzi generali di assetto del territorio e socio economici, elaborata dal Consiglio Direttivo, viene trasmessa ai Comuni perché nei trenta giorni successivi al ricevimento presentino le proprie osservazioni. Trascorso tale termine l'Assemblea, esamina le osservazioni ed apporta le eventuali modifiche alla proposta, procede alla sua approvazione e la trasmette alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

Titolo VI - AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 38 – Pareri

I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana, di competenza del Consiglio Direttivo, sono espressi entro 60 giorni dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

Art. 39 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente, sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a

criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

Art. 40 - Segretario della Comunità Montana

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 41 - Direttore Generale

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare un Direttore Generale e dirigenti incaricati, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale ed i dirigenti di cui al comma 1 sono revocati dal Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Comunità Montana.
3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

Art. 42 - Gestione dei servizi pubblici locali

1. La Comunità Montana può gestire i servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività.
2. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Con le stesse modalità si procede alla soppressione dei servizi assunti o alla modificazione della forma di gestione.
3. I modi di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento.

Art. 43 – Finanziamento della Comunità Montana

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore.
2. Per specifiche leggi che presentano chiari parametri di finanziamento è auspicabile che, sentita la Conferenza dei Sindaci, le risorse siano utilizzate in modo da tenere in considerazione sia l'apporto di ogni sub-area che l'opportunità di un riequilibrio a salvaguardia delle aree più svantaggiate

Art. 44 - Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 45 - Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, dalle leggi specifiche per le Comunità Montane e per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

Art. 46 Commissione di garanzia

1. I controlli politico amministrativi potranno essere esercitati da una Commissione di tre persone che dovrà essere eletta allo scopo, dall'Assemblea. Nel caso, la Commissione sarà composta da:
 - ⇒ Un presidente appartenente ai Gruppi di Minoranza;
 - ⇒ Due altri componenti scelti nel Gruppo di Maggioranza.
2. Nella Commissione non potranno essere nominati Consiglieri che hanno esercitato compiti esecutivi su documenti ancora da esaminare.
3. Le sedute saranno valide con la presenza di almeno due componenti e le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
4. La commissione relazionerà l'Assemblea sul lavoro svolto almeno una volta all'anno.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. I regolamenti ivi previsti devono essere redatti entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Nelle more dell'emanazione di nuove normative viene mantenuta l'attuale rappresentanza dei Consigli Comunali in Comunità Montana.
5. Lo Statuto è affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parti della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.
6. Lo Statuto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.